Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Loránt Vincze

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Sergey Lagodinsky, membro della commissione giuridica

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0245),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0186/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022[1],

– visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni strumentali e dei proventi di reato, e dei beni di sospetta origine criminale. Tali proventi, beni strumentali e beni dovrebbero essere congelati per impedirne la sparizione, e dovrebbero poi essere confiscati alla conclusione del procedimento penale. Un sistema efficace di recupero dei beni richiede inoltre una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati per mantenerne il valore, per lo Stato o ai fini della restituzione alle vittime.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Data la natura policriminale del loro operato e la cooperazione sistemica e a scopo di profitto delle organizzazioni criminali implicate in un'ampia gamma di attività illecite su vari mercati, una lotta efficiente contro la criminalità organizzata richiede che siano disponibili misure di congelamento e di confisca che interessino i profitti derivanti da tutte le sfere di criminalità in cui sono attivi tali gruppi. Ciò include le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, compreso il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi quali definiti nel protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui l'Unione è parte. Oltre ai reati di cui all'articolo 83,	(9) Data la natura policriminale del loro operato e la cooperazione sistemica e a scopo di profitto delle organizzazioni criminali implicate in un'ampia gamma di attività illecite su vari mercati, una lotta efficiente contro la criminalità organizzata richiede che siano disponibili misure di congelamento e di confisca che interessino i profitti derivanti da tutte le sfere di criminalità in cui sono attivi tali gruppi. Ciò include le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, compreso il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi quali definiti nel protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui l'Unione è parte. Oltre ai reati di cui all'articolo 83,

paragrafo 1, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe riguardare anche tutti i reati armonizzati a livello dell'UE, comprese le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, dato il crescente coinvolgimento dei gruppi di criminalità organizzata in questo settore. Nell'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe inoltre rientrare la criminalità ambientale, che è una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è spesso collegata al riciclaggio di denaro o interessa ***i*** rifiuti ***e*** i residui prodotti nel contesto della produzione e del traffico di droga. Il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali costituisce una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è solitamente collegato alla tratta di esseri umani.

paragrafo 1, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe riguardare anche tutti i reati armonizzati a livello dell'UE, comprese le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, dato il crescente coinvolgimento dei gruppi di criminalità organizzata in questo settore. Nell'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe inoltre rientrare la criminalità ambientale, che è una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è spesso collegata al riciclaggio di denaro***, al falso documentale, alla frode economica, all'evasione fiscale e alla corruzione*** o interessa ***il traffico di*** rifiuti ***in violazione del diritto e delle norme nazionali e internazionali che disciplinano la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, compresi*** i residui prodotti nel contesto della produzione e del traffico di droga. Il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali costituisce una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è solitamente collegato alla tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Anche altri reati commessi nel contesto di organizzazioni criminali hanno un ruolo centrale nella generazione di introiti e nel dar origine ad altri illeciti, anche gravi e di natura transnazionale. Tali reati dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui sono commessi nel contesto di un'organizzazione criminale. La contraffazione e pirateria di prodotti è legata al riciclaggio di denaro e alla falsificazione di atti, e minaccia il	(10) Anche altri reati commessi nel contesto di organizzazioni criminali hanno un ruolo centrale nella generazione di introiti e nel dar origine ad altri illeciti, anche gravi e di natura transnazionale. Tali reati dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui sono commessi nel contesto di un'organizzazione criminale. La contraffazione e pirateria di prodotti è legata al riciclaggio di denaro e alla falsificazione di atti, e minaccia il

funzionamento del mercato unico e la concorrenza leale. Il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, è anch'esso spesso interconnesso con il riciclaggio e costituisce un'importante fonte di finanziamento per i gruppi di criminalità organizzata. La falsificazione di atti amministrativi e il traffico di atti amministrativi falsificati, compresi documenti bancari o documenti di identificazione, sono strumenti chiave per il riciclaggio, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e per questo motivo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Altri reati spesso commessi nell'ambito di gruppi di criminalità organizzata includono l'omicidio volontario o lesioni personali gravi, come pure il traffico illecito di organi e tessuti umani, che sono una fonte di reddito per tali gruppi quando sono perpetrati su commissione e nel contesto di intimidazioni e tratta di esseri umani. Analogamente, il rapimento, il sequestro o la presa di ostaggi, come pure il racket e le estorsioni, sono utilizzati come fonte di reddito tramite la riscossione di riscatti oppure come tattica di intimidazione contro gli avversari. La rapina organizzata o a mano armata è una delle forme più comuni di reato con cui i gruppi di criminalità organizzata ottengono profitti, e viene spesso commessa in congiunzione con altri reati, in particolare il traffico di armi da fuoco. Analogamente, il traffico di veicoli rubati non solo può generare profitti, ma rappresenta anche un reato che permette di procacciarsi i beni strumentali per commetterne altri. È inoltre fondamentale includere nell'ambito di applicazione della direttiva i reati fiscali nella misura in cui siano commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, poiché questa specifica fattispecie genera profitto, specialmente se ha luogo in un contesto transnazionale. Tecniche tipiche impiegate per commettere frode o evasione fiscale consistono nell'avvalersi di strutture

funzionamento del mercato unico e la concorrenza leale. Il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, è anch'esso spesso interconnesso con il riciclaggio e costituisce un'importante fonte di finanziamento per i gruppi di criminalità organizzata. La falsificazione di atti amministrativi e il traffico di atti amministrativi falsificati, compresi documenti bancari o documenti di identificazione, sono strumenti chiave per il riciclaggio, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e per questo motivo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Altri reati spesso commessi nell'ambito di gruppi di criminalità organizzata includono l'omicidio volontario o lesioni personali gravi, come pure il traffico illecito di organi e tessuti umani, che sono una fonte di reddito per tali gruppi quando sono perpetrati su commissione e nel contesto di intimidazioni e tratta di esseri umani. Analogamente, il rapimento, il sequestro o la presa di ostaggi, come pure il racket e le estorsioni, sono utilizzati come fonte di reddito tramite la riscossione di riscatti oppure come tattica di intimidazione contro gli avversari. La rapina organizzata o a mano armata è una delle forme più comuni di reato con cui i gruppi di criminalità organizzata ottengono profitti, e viene spesso commessa in congiunzione con altri reati, in particolare il traffico di armi da fuoco. Analogamente, il traffico di veicoli rubati non solo può generare profitti, ma rappresenta anche un reato che permette di procacciarsi i beni strumentali per commetterne altri. È inoltre fondamentale includere nell'ambito di applicazione della direttiva i reati fiscali nella misura in cui siano commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, poiché questa specifica fattispecie genera profitto, specialmente se ha luogo in un contesto transnazionale. Tecniche tipiche impiegate per commettere frode o evasione fiscale consistono nell'avvalersi di strutture

societarie transnazionali o di modalità simili per ottenere in modo fraudolento agevolazioni fiscali e rimborsi, celare beni o profitti, mescolare profitti e beni legali con profitti e beni illeciti o trasferirli ad altre entità all'estero per mascherarne l'origine o la titolarità (effettiva).	societarie transnazionali o di modalità simili per ottenere in modo fraudolento agevolazioni fiscali e rimborsi, celare beni o profitti, mescolare profitti e beni legali con profitti e beni illeciti o trasferirli ad altre entità all'estero per mascherarne l'origine o la titolarità (effettiva). ***È inoltre importante includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva tutti i reati pertinenti contemplati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. Pertanto, è opportuno aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva il traffico illecito di materie nucleari e radioattive, i reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, il sequestro illegale di aeromobili o navi e il sabotaggio.***

	[1 bis] Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere velocemente alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso alle informazioni che consentono loro di stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che possono diventare	(17) Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere velocemente alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso ***diretto*** alle informazioni che consentono loro di stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che possono diventare

oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero quindi avere accesso a dati rilevanti quali dati fiscali, registri anagrafici nazionali delle persone fisiche, banche dati commerciali e informazioni sulla sicurezza sociale. Dovrebbero essere incluse anche le informazioni investigative, nella misura in cui dati come quelli riguardanti il casellario giudiziale, i veicoli fermati, le perquisizioni e precedenti azioni giudiziarie come provvedimenti di congelamento o sequestro di denaro contante possono essere utili per identificare i beni rilevanti. La possibilità di consultare tali informazioni dovrebbe essere soggetta a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso. Tali garanzie dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. L'accesso diretto e immediato alle informazioni in questione non impedisce agli Stati membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. L'applicazione delle garanzie procedurali per l'accesso alle banche dati non dovrebbe incidere sulla capacità degli uffici per il recupero dei beni di rispondere a richieste di altri Stati membri, specialmente se urgenti. L'accesso alle banche dati e ai registri rilevanti ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere complementare all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero quindi avere accesso a dati rilevanti quali dati fiscali, registri anagrafici nazionali delle persone fisiche, banche dati commerciali e informazioni sulla sicurezza sociale. Dovrebbero essere incluse anche le informazioni investigative, nella misura in cui dati come quelli riguardanti il casellario giudiziale, i veicoli fermati, le perquisizioni e precedenti azioni giudiziarie come provvedimenti di congelamento o sequestro di denaro contante possono essere utili per identificare i beni rilevanti***. Nella misura possibile e laddove tali informazioni siano contenute in banche dati e sistemi automatizzati, l'accesso dovrebbe essere diretto e immediato. Qualora sia necessario un intervento aggiuntivo per rendere possibile l'accesso a tali informazioni, le autorità competenti dovrebbero fornirle rapidamente per consentire agli uffici per il recupero dei beni di svolgere efficacemente i loro compiti ai sensi della presente direttiva***. La possibilità di consultare tali informazioni dovrebbe essere soggetta a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso. Tali garanzie dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. L'accesso diretto e immediato alle informazioni in questione non impedisce agli Stati membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. L'applicazione delle garanzie procedurali per l'accesso alle banche dati non dovrebbe incidere sulla capacità degli uffici per il recupero dei beni di rispondere a richieste di altri Stati membri, specialmente se urgenti. L'accesso alle banche dati e ai registri rilevanti ai

	sensi della presente direttiva dovrebbe essere complementare all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].
[23] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).	[23] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
[24] Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).	[24] Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).
[25] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	[25] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
	Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Onde garantire la sicurezza delle informazioni condivise fra gli uffici per il recupero dei beni, per tutte le comunicazioni fra tali uffici ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere obbligatorio il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Pertanto, onde poter adempiere a tutti compiti loro assegnati in virtù della presente direttiva, tutti gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero ***poter*** avere accesso diretto a SIENA.	(18) Onde garantire la sicurezza delle informazioni condivise fra gli uffici per il recupero dei beni, per tutte le comunicazioni fra tali uffici ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere obbligatorio il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Pertanto, onde poter adempiere a tutti compiti loro assegnati in virtù della presente direttiva, tutti gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso diretto a SIENA.
[26] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).	[26] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni,	(24) La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni,

direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l'imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile qualora ***sia stato*** accertato che i terzi sapevano o avrebbero ***dovuto*** sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente inferiore al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. ***In ogni caso*** è opportuno che le disposizioni in questione non incidano sui diritti dei terzi in buona fede.	direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l'imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile qualora ***un'autorità giudiziaria nazionale abbia*** accertato che i terzi sapevano o ***presumibilmente*** avrebbero ***potuto*** sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca ***o che i beni trasferiti erano legati direttamente o indirettamente a una condotta criminosa***, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente inferiore al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. È opportuno che le disposizioni in questione non incidano sui diritti dei terzi in buona fede ***che hanno fornito un corrispettivo equo al valore di mercato per l'acquisizione dei beni. Detti terzi dovrebbero avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni relative alla misura di confisca prevista o di richiedere la restituzione dei beni dinanzi a un tribunale.***
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La confisca dovrebbe essere possibile anche quando un'autorità	(26) La confisca dovrebbe essere possibile anche quando un'autorità

giudiziaria è convinta che i beni strumentali, i proventi o i beni in questione derivino da condotta criminosa, ma una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, oppure perché l'indagato o imputato non può essere considerato responsabile in virtù di immunità o amnistia come previsto dal diritto nazionale. Lo stesso dovrebbe valere nei casi in cui i termini stabiliti dal diritto nazionale siano prescritti, laddove tali termini non siano sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato. Per motivi di proporzionalità, la confisca di beni senza che il loro titolare abbia subito una condanna dovrebbe essere limitata ai casi di reati gravi. Il diritto dell'interessato di essere informato del procedimento e farsi rappresentare da un difensore non dovrebbe essere messo in pericolo.

giudiziaria è convinta che i beni strumentali, i proventi o i beni in questione derivino da condotta criminosa, ma una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, oppure perché l'indagato o imputato non può essere considerato responsabile in virtù di immunità o amnistia come previsto dal diritto nazionale. Lo stesso dovrebbe valere nei casi in cui i termini stabiliti dal diritto nazionale siano prescritti, laddove tali termini non siano sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti. ***In questi casi, l'introduzione di un limite temporale di 15 anni risulta adeguata e proporzionata. Alcuni Stati membri dispongono già di tali strumenti di confisca non basata sulla condanna, che si sono dimostrati molto efficaci, soprattutto se confrontati con i meccanismi tradizionali di confisca. I meccanismi di recupero dei beni non basato sulla condanna sono inoltre riconosciuti da tempo nei principali trattati internazionali, tra cui la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e da organismi di normazione come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo invita le parti della convenzione ad assistere le altre parti nell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca non basati su una condanna penale. Anche la rete interagenzie Camden per il recupero dei beni, finanziata dall'Unione, ha emanato numerose raccomandazioni sulla confisca non basata su condanna.*** In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato. Per motivi di proporzionalità, la confisca di beni senza che il loro titolare abbia subito

una condanna dovrebbe essere limitata ai casi di reati gravi. Il diritto dell'interessato di essere informato del procedimento e farsi rappresentare da un difensore non dovrebbe essere messo in pericolo.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Data la natura intrinsecamente opaca della criminalità organizzata, non è sempre possibile collegare i beni derivanti da attività criminali a uno specifico reato e confiscare tali beni. In tali situazioni, la confisca dovrebbe essere possibile a determinate condizioni, in particolare se i beni sono congelati sulla base di un sospetto di reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, se tali reati possono produrre considerevoli vantaggi economici o se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni congelati derivino da attività illecite svolte nel contesto di un'organizzazione criminale. Tali condizioni dovrebbero garantire che la confisca di beni non legati a uno specifico reato per il quale il proprietario è stato condannato sia limitata alle attività illecite di organizzazioni criminali che sono di natura grave e che possono generare considerevoli vantaggi economici. Nel determinare se un reato possa produrre vantaggi considerevoli, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ad esso inerenti, esaminando anche se le attività criminali siano state commesse con l'intento di generare profitti leciti ingenti. Se l'essere convinta della commissione del reato non dovrebbe essere un presupposto per l'autorità giudiziaria, essa deve invece	(28) Data la natura intrinsecamente opaca della criminalità organizzata, non è sempre possibile collegare i beni derivanti da attività criminali a uno specifico reato e confiscare tali beni***. Ciononostante, dovrebbe essere possibile confiscare beni al fine di contrastare le attività criminali e fare in modo che i profitti derivanti da tali attività non siano reinvestiti nell'economia lecita***. In tali situazioni, la confisca dovrebbe essere possibile a determinate condizioni, in particolare se i beni sono congelati sulla base di un sospetto di reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, se tali reati possono produrre considerevoli vantaggi economici o se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni congelati derivino da attività illecite svolte nel contesto di un'organizzazione criminale. Tali condizioni dovrebbero garantire che la confisca di beni non legati a uno specifico reato per il quale il proprietario è stato condannato sia limitata alle attività illecite di organizzazioni criminali che sono di natura grave e che possono generare considerevoli vantaggi economici. Nel determinare se un reato possa produrre vantaggi considerevoli, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ad esso inerenti, esaminando anche se le attività criminali

essere certa che il bene in questione derivi da un reato. Nel determinare se il bene in questione derivi o meno da attività criminali, le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, compreso il fatto che il bene sia considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del proprietario. Gli Stati membri dovrebbero allora richiedere e concedere al proprietario del bene l'effettiva possibilità di dimostrare che il bene in questione deriva da attività lecite.

siano state commesse con l'intento di generare profitti leciti ingenti. Se l'essere convinta della commissione del reato non dovrebbe essere un presupposto per l'autorità giudiziaria, essa deve invece essere certa che il bene in questione derivi da un reato. Nel determinare se il bene in questione derivi o meno da attività criminali, le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, compreso il fatto che il bene sia considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del proprietario. Gli Stati membri dovrebbero allora richiedere e concedere al proprietario del bene l'effettiva possibilità di dimostrare che il bene in questione deriva da attività lecite. ***In tale contesto, la raccomandazione n. 4 del GAFI afferma altresì che i paesi dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure che richiedano all'autore del reato di dimostrare l'origine lecita dei beni che si presume siano passibili di confisca, nella misura in cui tale richiesta sia conforme ai principi del diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Dovrebbe essere possibile reperire e identificare i beni da congelare e confiscare anche dopo una condanna definitiva per un reato o a seguito di un procedimento di confisca non basata sulla condanna. Tuttavia, tale possibilità non dovrebbe impedire agli Stati membri di fissare una scadenza ragionevole successiva alle condanne o alle decisioni definitive nei procedimenti di confisca

non basata sulla condanna, a seguito della quale non sia più possibile reperire e identificare tali beni.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Onde garantire che i beni che sono o che possono essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. Tali misure dovrebbero includere una valutazione sistematica del modo in cui preservare al meglio e ottimizzare il valore dei beni prima dell'adozione di misure di congelamento, mediante una procedura denominata anche "pianificazione pre-sequestro".	(29) Onde garantire che i beni che sono o che possono essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. Tali misure dovrebbero includere una valutazione sistematica del modo in cui preservare al meglio e ottimizzare il valore dei beni prima dell'adozione di misure di congelamento, mediante una procedura denominata anche "pianificazione pre-sequestro". ***È opportuno pianificare il sequestro in tutti i casi, a meno che l'urgenza della situazione non richieda di limitare o rinunciare a questa fase.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le richieste delle vittime siano pienamente rispettate prima del provvedimento finale di confisca. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare

attenzione alle richieste delle vittime in tutti i procedimenti e soprattutto nei casi transfrontalieri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e in via prioritaria, adottare le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione o, ove ciò non sia possibile, un valore equivalente ai beni in questione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per permettere di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale. Considerando i costi significativi associati al reperimento e all'identificazione, al congelamento e alla confisca, tali beni possono essere conservati come proprietà dello Stato per scopi di giustizia, di applicazione della legge, di servizio pubblico o economici, oppure essere trasferiti agli enti locali o regionali competenti per l'area in cui si trovano i beni per scopi istituzionali, sociali o economici, anche per essere assegnati a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 quater) Qualora i beni confiscati provengano da un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero restituirli al detto paese sulla base di un accordo di restituzione. Tali accordi di restituzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico. Tali accordi di restituzione potrebbero definire, tra l'altro, le modalità di reinvestimento dei fondi, ad esempio compensando le perdite delle vittime o contribuendo a progetti con un elevato impatto sociale selezionati in base alle esigenze delle popolazioni colpite e seguendo una procedura trasparente.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero creare uffici per la gestione dei beni, istituendo così autorità specializzate incaricate della gestione dei beni congelati e confiscati, per gestire in modo efficace i beni congelati prima della confisca e preservarne il valore, nelle more di una decisione definitiva in merito alla confisca. Ferme restando le strutture amministrative interne degli Stati membri, gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero essere l'unica autorità a gestire i beni congelati o confiscati, oppure dovrebbero sostenere soggetti decentrati secondo i sistemi di gestione nazionali e coadiuvare le autorità competenti nella pianificazione pre-sequestro.	(31) Gli Stati membri dovrebbero creare uffici per la gestione dei beni, istituendo così autorità specializzate incaricate della gestione dei beni congelati e confiscati, per gestire in modo efficace i beni congelati prima della confisca e preservarne il valore, nelle more di una decisione definitiva in merito alla confisca. Ferme restando le strutture amministrative interne degli Stati membri, gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero essere l'unica autorità a gestire i beni congelati o confiscati, oppure dovrebbero sostenere soggetti decentrati secondo i sistemi di gestione nazionali e coadiuvare le autorità competenti nella pianificazione pre-sequestro. ***Ai fini dell'efficienza, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire uffici per il recupero e per la gestione dei***

	beni all'interno di un'unica struttura giuridica e organizzativa.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I provvedimenti di congelamento, confisca e vendita pre-confisca dovrebbero essere comunicati senza indugio all'interessato. La comunicazione di tali provvedimenti ha l'obiettivo, tra l'altro, di consentirne l'impugnazione dinanzi a un organo giudiziario. Tale comunicazione dovrebbe pertanto indicare, di regola, il motivo o i motivi del provvedimento. L'interessato dovrebbe avere l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento, confisca e di vendita pre-confisca. Nei casi di confisca per i quali si configurano tutti gli elementi del reato, ma una condanna penale è impossibile, l'interessato dovrebbe avere la possibilità di essere sentito prima dell'adozione del provvedimento. La stessa possibilità dovrebbe essere prevista per il proprietario interessato da un provvedimento di vendita pre-confisca.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede una concertazione di sforzi da	(39) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede una concertazione di sforzi da

parte di un ampio numero di autorità, a partire dalle autorità di contrasto, comprese le autorità doganali, le autorità fiscali e le autorità preposte al recupero delle imposte, nella misura in cui siano competenti per il recupero dei beni, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità giudiziarie e le autorità per la gestione dei beni, inclusi gli uffici per la gestione dei beni. Onde garantire un'azione coordinata da parte di tutte le autorità competenti, è necessario stabilire un approccio più strategico al recupero dei beni e promuovere una maggiore cooperazione fra le autorità pertinenti, e ottenere un chiaro quadro di insieme dei risultati del recupero dei beni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale sul recupero dei beni per orientare le azioni riguardanti le indagini finanziarie, il congelamento e la confisca, la gestione, come pure la destinazione finale dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni rilevanti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre dotare le autorità competenti delle risorse necessarie per potere adempiere efficacemente ai loro compiti. Per "autorità competenti" dovrebbero intendersi le autorità incaricate dello svolgimento dei compiti delineati nella presente direttiva e conformemente ai sistemi nazionali.	parte di un ampio numero di autorità, a partire dalle autorità di contrasto, comprese le autorità doganali, le autorità fiscali e le autorità preposte al recupero delle imposte, nella misura in cui siano competenti per il recupero dei beni, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità giudiziarie e le autorità per la gestione dei beni, inclusi gli uffici per la gestione dei beni. Onde garantire un'azione coordinata da parte di tutte le autorità competenti, è necessario stabilire un approccio più strategico al recupero dei beni e promuovere una maggiore cooperazione fra le autorità pertinenti, e ottenere un chiaro quadro di insieme dei risultati del recupero dei beni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale sul recupero dei beni per orientare le azioni riguardanti le indagini finanziarie, il congelamento e la confisca, la gestione, come pure la destinazione finale dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni rilevanti. ***Le strategie nazionali dovrebbero includere una descrizione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nel recupero, nella confisca e nella gestione dei beni e dei particolari meccanismi di cooperazione tra di esse.*** Gli Stati membri dovrebbero inoltre dotare le autorità competenti delle risorse necessarie ***e dei poteri legali*** per potere adempiere efficacemente ai loro compiti. Per "autorità competenti" dovrebbero intendersi le autorità incaricate dello svolgimento dei compiti delineati nella presente direttiva e conformemente ai sistemi nazionali.
	Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Onde garantire approcci coerenti fra gli Stati membri nella raccolta delle statistiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, per integrare la presente direttiva ***stabilendo*** norme più dettagliate riguardanti le informazioni da rilevare e la metodologia di raccolta ***delle statistiche***.	(41) Onde garantire approcci coerenti fra gli Stati membri nella raccolta delle statistiche, ***gli Stati membri dovrebbero includere, per tutti i reati, almeno il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti, il numero di provvedimenti di confisca eseguiti, il valore dei beni congelati, il valore dei beni recuperati, il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro, il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro, il valore dei beni recuperati a seguito dell'esecuzione di provvedimenti in un altro Stato membro, il valore dei beni destinati a essere riutilizzati a fini di applicazione della legge, prevenzione o sociali, il numero di casi in cui è stata disposta la confisca in correlazione al numero di condanne per i reati contemplati dalla presente direttiva, il numero di richieste di provvedimenti di congelamento e confisca respinte dai tribunali, il tipo di utilizzo a cui sono stati destinati i beni confiscati e la durata delle procedure di assegnazione dei beni confiscati.*** Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, per integrare la presente direttiva ***istituendo*** norme più dettagliate riguardanti le informazioni da rilevare e la metodologia di raccolta ***e trasmissione dei dati alla Commissione***.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva, di scambiare informazioni sull'efficienza e l'efficacia della cooperazione con i paesi terzi e di analizzare le strategie nazionali sul recupero dei beni adottate dagli Stati membri al fine di individuare le migliori prassi, è opportuno istituire una piattaforma relativa al recupero e alla confisca dei beni (la "piattaforma"), sotto l'egida della Commissione. La piattaforma dovrebbe essere composta da rappresentanti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni ed essere presieduta da un rappresentante della Commissione. Dovrebbe essere possibile invitare rappresentanti di Europol, Eurojust e della Procura europea a partecipare alle riunioni della piattaforma.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero inoltre cooperare strettamente con gli organismi e le agenzie dell'UE, compresi Europol***, Eurojust*** e la Procura europea, conformemente ai loro rispettivi mandati, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni nell'ambito di indagini transfrontaliere in cui intervengano Europol ***ed Eurojust***, o nell'ambito di indagini avviate dalla Procura europea. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero cooperare anche con	(45) Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero inoltre cooperare strettamente con gli organismi e le agenzie dell'UE, compresi Europol e la Procura europea, conformemente ai loro rispettivi mandati, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni nell'ambito di indagini transfrontaliere in cui intervengano Europol, o nell'ambito di indagini avviate dalla Procura europea. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero cooperare anche con Europol, conformemente ***al suo mandato***, nella

Europol ***ed Eurojust***, conformemente ***ai loro rispettivi mandati***, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.	misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Conformemente al suo mandato, Eurojust dovrebbe sostenere le autorità nazionali in tutte le fasi del processo di recupero dei beni, dal reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni fino allo smaltimento degli stessi. Gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero cooperare strettamente con Eurojust al fine di facilitare l'intero processo di recupero dei beni. Tale cooperazione comprende il reperimento e l'identificazione, e il successivo smaltimento, di beni strumentali, proventi o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, compresi le indagini e il perseguimento di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni ***in materia penale***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(47) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni ***nei procedimenti penali***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il ***XX/XX 20XX***,	(51) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il ***19 luglio 2022***,

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j quater) dirottamento di aereo/nave;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j quinquies) sabotaggio.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;	2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti***, in qualsiasi forma,*** che attestano un titolo o un diritto su tale bene;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) "interessato":
	a) una persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o di confisca;
	b) una persona fisica o giuridica che possiede beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca; o
	c) un terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell'ambito di un procedimento penale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, lettera b), gli uffici per il recupero dei beni sono autorizzati a chiedere alle autorità competenti di adottare le misure necessarie per il reperimento e l'identificazione di beni strumentali, proventi o beni.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri tengono in debita considerazione la possibilità di affidare agli uffici per il recupero dei beni i compiti di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso ***immediato e diretto alle*** informazioni ***indicate in appresso***, nella misura in cui esse siano necessarie ai fini del reperimento e dell'identificazione di ***proventi,*** beni strumentali e beni:	1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso ***adeguato a tutte le*** informazioni, nella misura in cui esse siano necessarie ai fini del reperimento e dell'identificazione di beni strumentali***, proventi*** e beni***.*** ***L'accesso include in particolare***:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dati fiscali, compresi quelli detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;	a) ***accesso immediato e diretto a:***
	i) dati fiscali, compresi quelli detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;
	ii) registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali;
	iii) registri anagrafici nazionali delle persone fisiche;
	iv) registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;
	v) banche dati commerciali, compresi i registri delle imprese;
	vi) registri nazionali dei titolari effettivi;

vii) dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri della proprietà effettiva ai sensi di [articolo 12 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 COM/2021/423];

viii) registri nazionali della sicurezza sociale; e

ix) registri dei conti bancari, comprese le informazioni sui bonifici.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali;***	b) ***accesso diretto o indiretto a:***
	i) informazioni su ipoteche e prestiti;
	ii) informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi;
	iii) informazioni su titoli;
	iv) dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante;
	v) informazioni in possesso dei tribunali commerciali;
	vi) informazioni sui bilanci annuali delle società;
	vii) informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o

	il perseguimento di reati.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) registri anagrafici nazionali delle persone fisiche;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) banche dati commerciali, compresi i registri delle imprese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) registri nazionali della sicurezza sociale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano contenute in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle con altri mezzi.	2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano contenute in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle con altri mezzi. ***Quando un ufficio per il recupero dei beni richiede l'accesso a informazioni che non sono disponibili in modo diretto, l'autorità pertinente risponde alla richiesta in modo tempestivo.***

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per stabilire le specifiche di un modello standardizzato per le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché ***gli*** uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto a SIENA ***e si avvalgano di tale sistema per lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo***.	5. ***Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene mediante SIENA.*** Gli Stati membri provvedono affinché ***i propri*** uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto a SIENA.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne

un'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 12.	un'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 12. ***Le misure di congelamento consistono in provvedimenti di congelamento e in azioni immediate sotto forma di misure di congelamento temporanee e urgenti.***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le ***misure di congelamento includono*** azioni immediate ***da intraprendere***, se necessario, al fine di conservare i beni.	2. Le azioni immediate ***sotto forma di misure di congelamento temporanee e urgenti sono intraprese***, se necessario, al fine di conservare i beni.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni ***di*** valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni ***fino al*** valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato. ***La confisca di tali proventi o altri beni è consentita se, sulla base di fatti e circostanze concreti, un'autorità giudiziaria nazionale ha accertato che i terzi sapevano o presumibilmente avrebbero potuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca o***

	che i beni trasferiti erano legati direttamente o indirettamente a una condotta criminosa. Detti fatti e circostanze possono includere il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo sproporzionato rispetto al valore di mercato.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non incide sui diritti dei terzi in buona fede.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) prescrizione dei termini stabiliti dal diritto nazionale, ***laddove*** tali termini non siano ***sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti***.	f) prescrizione dei termini stabiliti dal diritto nazionale, ***a condizione che*** tali termini non siano ***superiori a 15 anni***.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La confisca in assenza di una condanna è limitata ai reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e solo nella misura in cui l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato.	2. La confisca in assenza di una condanna è limitata ai reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e solo nella misura in cui l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta***, sulla base delle informazioni disponibili,*** che si configurino tutti gli elementi del reato ***e che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino o siano legati direttamente o indirettamente alla condotta criminosa in questione***.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni, nei casi in cui la confisca non sia possibile ai sensi degli articoli da 12 a 15 e qualora ***ricorrano le condizioni seguenti:***	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni, nei casi in cui la confisca non sia possibile ai sensi degli articoli da 12 a 15 e qualora ***l'autorità giudiziaria nazionale abbia accertato che i beni congelati provengono da un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole e che è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. Al fine di determinare se i beni congelati derivino da un reato, gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del loro proprietario.***

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Ulteriori impieghi dei beni confiscati
	1. Gli Stati membri adottano misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale. Tali beni possono essere conservati come proprietà dello Stato per scopi di giustizia, di applicazione della legge, di servizio pubblico o economici, oppure essere trasferiti agli enti locali o regionali competenti per l'area in cui si trovano i beni per scopi istituzionali, sociali o economici, anche per essere assegnati a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale.
	2. Qualora i beni confiscati provengano da un paese terzo, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per restituirli a tale paese. Tale obbligo non pregiudica la possibilità di trattenere una parte dei beni per coprire i costi associati al reperimento e all'identificazione o alla gestione legati

	direttamente a tali beni.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Risarcimento ***delle vittime***	Risarcimento ***della vittima e restituzione***

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ***il*** provvedimento di confisca ***non incida sul diritto*** delle vittime ***di ottenere tale risarcimento***.	Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano***, in via prioritaria,*** le misure necessarie per garantire che ***le richieste di risarcimento delle vittime siano prese in considerazione prima del*** provvedimento ***finale*** di confisca***. Gli Stati membri prestano particolare attenzione alle richieste*** delle vittime ***in tutti i procedimenti e soprattutto nei casi transfrontalieri***.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora, in conseguenza di un reato, la vittima abbia diritto alla restituzione dei beni oggetto di confisca, gli Stati membri adottano, ove possibile e in via prioritaria, le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora non sia possibile restituire i beni alla vittima ai sensi del secondo comma e siano stati ottenuti beni finanziari a seguito dell'esecuzione della confisca o della vendita pre-confisca di detti beni, tali beni finanziari saranno trasferiti alla vittima ai fini della restituzione.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati, prima di emanare un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, procedano a una valutazione dei costi che possono derivare dalla gestione dei beni oggetto di tale eventuale provvedimento, al fine di	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati, prima di emanare un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, procedano a una valutazione dei costi che possono derivare dalla gestione dei beni oggetto di tale eventuale provvedimento, al fine di

preservare e ottimizzare il valore di tali beni fino alla loro destinazione.	preservare e ottimizzare il valore di tali beni fino alla loro destinazione***, a meno che l'urgenza del caso non richieda di rinunciare a tale valutazione**. **La decisione delle autorità competenti di rinunciare a tale valutazione è debitamente motivata.**

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono ***rapidamente*** di valore;	a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono di valore;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi del proprietario dei beni, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi di fuga, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita pre-confisca, tale operazione sia comunicata al proprietario dei beni che possono esserne oggetto e questi possa essere sentito in merito. Il proprietario ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi del proprietario dei beni, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi di fuga, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita pre-confisca, tale operazione sia comunicata al proprietario dei beni che possono esserne oggetto e questi possa essere sentito in merito***, se necessario***. Il proprietario ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri tengono in debita considerazione la possibilità di affidare agli uffici per la gestione dei beni i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 13, tali circostanze comprendono i fatti e le circostanze su cui si basa la conclusione che il terzo sapeva o avrebbe ***dovuto*** sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca.	In caso di provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 13, tali circostanze comprendono i fatti e le circostanze su cui si basa la conclusione che il terzo sapeva o ***presumibilmente*** avrebbe ***potuto*** sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca ***o che i beni trasferiti erano legati direttamente o indirettamente a una condotta criminosa, sulla base di fatti e circostanze concreti***. ***Detti fatti e circostanze possono includere il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo sproporzionato rispetto al valore di mercato.***

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli 14 e 16, tali circostanze comprendono i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.	In caso di provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli 14 e 16, tali circostanze comprendono i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti ***direttamente o indirettamente*** da condotte criminose.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. [Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni, e la aggiornano a intervalli regolari di non più di ***cinque*** anni.	1. [Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni, e la aggiornano a intervalli regolari di non più di ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli obiettivi strategici, le priorità e le misure per potenziare gli sforzi di tutte le autorità nazionali competenti nel settore del recupero dei beni ai sensi della presente direttiva;	a) gli obiettivi strategici, le priorità e le misure per potenziare gli sforzi di tutte le autorità nazionali competenti nel settore del recupero ***e della gestione*** dei beni ai sensi della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un quadro di governance per conseguire gli obiettivi strategici e le priorità, che includa una ***descrizione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le autorità competenti e i meccanismi di*** cooperazione;	b) un quadro di governance per conseguire gli obiettivi strategici e le priorità, che includa una cooperazione ***efficace tra gli uffici per il recupero dei beni e le unità di informazione finanziaria***;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le risorse messe a disposizione delle autorità competenti***, compresa la formazione***;	d) le risorse ***finanziarie, la formazione e le capacità giuridiche adeguate*** messe a disposizione delle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) il ricorso alla possibilità di utilizzare i beni congelati e confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri valutano inoltre debitamente la possibilità e i potenziali benefici di riunire i loro uffici per il recupero e per la gestione dei beni sotto un'unica struttura giuridica e organizzativa.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il valore stimato o effettivo dei beni al momento del congelamento***, della confisca e della destinazione***;	b) il valore stimato o effettivo dei beni al momento del congelamento;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per la gestione dei registri centralizzati. Tali autorità sono considerate il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto

8, della direttiva (UE) 2016/680.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri raccolgono e conservano a livello centrale ***dati statistici*** esaurienti sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva.	1. Gli Stati membri raccolgono ***regolarmente dalle autorità competenti*** e conservano a livello centrale ***statistiche*** esaurienti sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva***, al fine di valutare l'efficacia dei loro sistemi di confisca***.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati statistici di cui al paragrafo 1 siano raccolti con cadenza regolare e trasmessi alla Commissione su base annua entro il [1° settembre] dell'anno successivo.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati statistici di cui al paragrafo 1 siano raccolti con cadenza regolare e trasmessi alla Commissione su base annua entro il [1° settembre] dell'anno successivo. ***I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono per tutti i reati:*** ***a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;*** ***b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;*** ***c) il valore dei beni sottoposti a congelamento;*** ***d) il valore dei beni recuperati;*** ***e) il numero di richieste di***

provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;

f) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;

g) il valore dei beni recuperati a seguito dell'esecuzione di provvedimenti in un altro Stato membro;

h) il valore dei beni destinati ad essere riutilizzati per finalità di contrasto, preventive o sociali;

i) il numero di casi in cui è stata ordinata la confisca in correlazione al numero di condanne penali per reati contemplati dalla presente direttiva;

j) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento e di confisca rigettate dalle autorità giudiziarie;

k) il tipo di utilizzo a cui sono stati destinati i beni confiscati; e

l) la durata delle procedure di assegnazione dei beni confiscati.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 27 bis (nuovo)
	Piattaforma relativa al recupero e alla confisca dei beni
	È istituita una piattaforma relativa al recupero e alla confisca dei beni (la "piattaforma") sotto l'egida della Commissione. La piattaforma è composta da rappresentanti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni ed è presieduta da un

rappresentante della Commissione. La piattaforma si riunisce periodicamente.

La piattaforma:

a) assiste la Commissione nell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva;

b) scambia informazioni sull'efficienza e l'efficacia della cooperazione con i paesi terzi;

c) analizza le strategie nazionali sul recupero dei beni adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 24, al fine di individuare le migliori prassi.

Alle riunioni della piattaforma possono essere invitati a partecipare rappresentanti di Europol, Eurojust e della Procura europea.

Or. en

(L'articolo 27 bis (nuovo) è inserito nel capo VII prima dell'articolo 28).

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli uffici per il recupero dei beni cooperano con Europol ***ed Eurojust, conformemente ai settori di loro competenza***, per agevolare l'identificazione di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, e ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.	2. Gli uffici per il recupero dei beni cooperano con Europol per agevolare l'identificazione di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, e ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni cooperano strettamente con Europol, conformemente al suo mandato, per agevolare il processo di recupero dei beni, compresi, ma non solo, il reperimento e l'identificazione, e il successivo smaltimento, di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, compresi le indagini e il perseguimento di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data di entrata in vigore + 3 anni], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'attuazione della presente direttiva.	1. Entro il [data di entrata in vigore + 3 anni], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'attuazione della presente direttiva. ***La relazione comprende una valutazione dettagliata della possibilità e dei vantaggi dell'interconnessione dei registri centralizzati di cui all'articolo 26 attraverso un unico punto di accesso, al fine di consentire agli uffici per il recupero dei beni di consultare***

direttamente e immediatamente i dati ivi contenuti, fatte salve le garanzie applicabili.

Or. en